

REGOLAMENTO (CE) N. 1351/1999 DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 1999

che stabilisce talune misure di controllo per garantire il rispetto delle misure adottate dall'ICCAT

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

- (1) considerando che dal 14 novembre 1997 la Comunità europea è parte contraente della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, in prosieguo denominata «convenzione ICCAT»;
- (2) considerando che la convenzione ICCAT prevede un quadro per la cooperazione regionale in materia di conservazione e di gestione delle risorse di tonnidi e specie affini dell'oceano Atlantico e dei mari adiacenti, mediante la creazione di una commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, in prosieguo denominata «ICCAT», e l'adozione di raccomandazioni in materia di conservazione e di gestione nella zona della convenzione, che diventano vincolanti per le parti contraenti;
- (3) considerando che nella quindicesima riunione ordinaria dal 14 al 21 novembre 1997 l'ICCAT ha adottato, onde garantire il rispetto delle misure di conservazione, una raccomandazione relativa al trasbordo e all'osservazione di navi, che è diventata vincolante per le parti contraenti a decorrere dal 13 giugno 1998; che è opportuno che la Comunità applichi la suddetta raccomandazione;
- (4) considerando che è necessario stabilire le modalità relative agli scambi di informazioni in merito alle navi che potrebbero esercitare attività tali da compromettere le misure di conservazione adottate dall'ICCAT;
- (5) considerando che, al fine di rafforzare il controllo in mare, è fondamentale che i pescherecci e le navi madre comunitarie ricevano unicamente trasbordi in mare provenienti da navi battenti bandiera delle parti contraenti e delle parti, entità o entità di pesca cooperanti;
- (6) considerando che l'ICCAT ha costantemente incoraggiato le parti, entità o entità di pesca non contraenti che pescano nella zona della conven-

zione specie di competenza dell'ICCAT stessa a diventare parti, entità o entità di pesca operanti, mettendo in rilievo il loro fermo impegno a rispettare le misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento, si intende per «osservazione» qualsiasi osservazione effettuata da una nave, da un aereo, o dalle autorità competenti di uno Stato membro, preposti all'ispezione in mare di una nave:

- la cui nazionalità non è apparente (in seguito denominata «nave di nazionalità imprecisata») e che si sospetta peschi specie di competenza dell'ICCAT, oppure
- che batte bandiera di un'altra parte contraente che si sospetta eserciti la pesca in modo incompatibile con le misure di conservazione dell'ICCAT, oppure
- che batte bandiera di parti, entità o entità di pesca non contraenti, che si sospetta eserciti la pesca in modo incompatibile con le misure di conservazione dell'ICCAT.

L'osservazione sarà ritrascritta sulla scheda di osservazione di cui all'allegato. Essa comporterà, ove possibile, i dati richiesti sulla suddetta scheda. Essa potrà essere accompagnata, se del caso, da fotografie della nave osservata.

Articolo 2

1. Le schede di osservazione sono trasmesse immediatamente alle competenti autorità allo Stato membro dell'osservatore, lo Stato membro le comunica alla Commissione che ne informa lo Stato di bandiera della nave oggetto di osservazione.

2. La Commissione comunica immediatamente tali schede d'osservazione allo Stato battente la bandiera della nave, nonché alla segreteria dell'ICCAT.

Articolo 3

1. Lo Stato membro che riceve dalle autorità competenti di una parte contraente osservazioni in merito all'attività di una nave che batte la propria bandiera comunica immediatamente tali osservazioni, nonché qualsiasi informazione pertinente, alla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 371 dell'1.12.1998, pag. 16.

⁽²⁾ Parere espresso il 13 aprile 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).